CAMERA DEI DEPUTATI N. 3251-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI IV E VII

(FINANZE E TESORO - LAVORI PUBBLICI)

RELATORE **NOTARIANNI**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza **SANSONE**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 marzo 1953 (*Stampato n. 2277*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MALVESTITI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 marzo 1953

—

Provvedimenti a favore della città di Napoli

Presentata alla Presidenza il 20 marzo 1953

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Compito della Camera dei deputati è concludere senza indugi l'attesa legge « Provvedimenti a favore di Napoli » che al Senato ha avuto il tormentoso, elevato, appassionato contributo dei più nobili, alti intelletti.

Parlamentari di ogni regione d'Italia e di ogni colore politico hanno partecipato al dibattito. Napoli è nel cuore di tutti!

* * *

È, quello di Napoli, il settore più nevralgico, direi centrale del problema meridionale e la democrazia del dopo guerra ha dimostrato d'intendere nei molteplici coordinati provvedimenti presi – alcuni notevolissimi – che, per il Mezzogiorno e per Napoli, in ispecie – che fu una grande capitale e che deve ritornare ad essere un grande radioso centro – per risollevarsi a vita civile, feconda di lavoro e di traffici, non bastano che si facciano solo a spizzico dei lavori pubblici, che si risani qualche zona o si crei qualche artificiosa industria, ma occorre tener di vista il sorgere solo di opere produttive o determinanti altri settori a produzione tali all'elevarsi della vita, all'intensificarsi dei traffici, all'aprirsi di mercati: collegamento di opere con visione che abbracci e risolva tutto il problema.

Non è per fare critica al passato se si nota che i tentativi fatti dal 1860 in poi di fermare la decadenza della bellissima città, passione del mondo tutto, furono sempre insufficienti ed inefficaci.

Cuori e menti nobilissime palpitarono ed operarono per Napoli, in ogni tempo, purtroppo con debole od alcun risultato, ma ad essi va grato ed ammirato sempre il nostro pensiero. Fattori complessi, vari, gravi, forse non superabili, stroncarono volontà ed azione pregevolissime. Indubbiamente, l'unità d'Italia segnò per Napoli un regredire sempre più rimarchevole, talvolta imponente, e si ebbero così le voci autorevoli sulla necessità di provvedimenti ed uomini degnissimi li suggerirono, li proposero, li spinsero.

Venne emanata la legge 14 maggio 1881, n. 198 (unificazione e convenzione dei debiti redimibili del comune) e vennero concessi prestiti per aiuto al bilancio e per opere pubbliche.

Notevole fu, dopo il colera del 1884, la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, detta del Risanamento o legge Nicola Amore.

Con la legge 28 giugno 1892, n. 298, si autorizzò il comune ad eccedere con la sovrimposta dei tributi diretti il limite medio del triennio 1884, 1885, 1886.

La legge 7 luglio 1902, n. 318, fu per l'assetto del bilancio della città.

Le leggi 7 luglio 1902, n. 290, e 5 luglio 1908, n. 351, si riferirono ancora al risanamento di Napoli. Questi interventi legislativi ebbero tutti carattere di soccorsi, direi, a singhiozzo.

Venne poi l'8 luglio 1904 – la legge n. 351, « Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli » – che doveva, secondo i promotori e redattori di essa, affrontare il problema economico, specie industriale.

Ma ciò che si sperava non si ottenne.

Sorsero industrie non rispondenti ai bisogni, alle richieste, industrie artificiosamente volute, e così esse languirono e si spensero. Vi fu certo un cenno di risveglio ma di breve tempo tale da non far sorgere ritta, in piedi, avanzante la divina Partenope.

Un grande figlio di Napoli, al tempo, che, giovanissimo, era al Governo, promosse il pregevole decreto-legge luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919: « Provvedimenti a favore della città di Napoli ».

L'Alto Commissariato, istituito con la legge 15 agosto 1925, n. 1636, dette opere degne a Napoli ed incoraggiamenti a non pochi settori, soprattutto perché a capo vi fu, allora, per buona fortuna, un altissimo funzionario di grandi vedute, che guardava solo agli interessi della città. Ma tutto fu insufficiente e così il basso livello economico, la ristrettezza dei commerci, il languire dei traffici, del vivere non ebbero che poco miglioramento, soprattutto non duraturo.

Avemmo a conclusione l'orrenda distruttrice guerra.

* * *

Con la legge che è al nostro esame, si dice lealmente dal Governo e da tutti i suoi sostenitori che non si pensa con essa di risolvere in pieno il problema di Napoli.

Ma si deve riconoscere che è una legge di contenuto notevole e che non esclude, anzi prevede, ulteriori interventi, completamenti. Sopratutto non la si deve giudicare tenendola isolata dal complesso delle altre leggi già approvate, applicate, impostate, volute per il Mezzogiorno, con le quali il Governo intende trasformare la struttura economica meridionale, con concezione lungimirante, pensando al domani più che all'oggi stesso.

Si consideri principalmente la Cassa del Mezzogiorno.

È una possente, formidabile istituzione che mette a base delle finalità da raggiungere la impostazione delle premesse per l'industrializzazione del Mezzogiorno, con la creazione di opere che abbiano tutte forza di modificare l'economia, con bonifiche, con ricerche di erengie, con costruzioni di canali, di acque-

dotti, con strade, facilitanti traffici e contatti di vita.

La Cassa del Mezzogiorno non vi è dubbio apporterà al Mezzogiorno ed a Napoli imponenti benefici. Il grande acquedotto Campano e gli altri acquedotti daranno l'acqua a Napoli ed a centri numerosissimi. L'acqua è necessaria all'uomo non solo per dissetarsi, ma è apportatrice di salute e di grandi e molteplici ricchezze. di intensa produzione, di miglioramento dell'igiene, della civiltà; è necessaria all'industria ed all'agricoltura, è indispensabile al povero più che al ricco, al cittadino ed allo straniero, sia questi uomo d'affari o turista.

Chi aveva osato di affrontare tale formidabile problema ?

Quante ricerche di energia si sono fatte e si fanno ? Quante bonifiche ? E le strade ? E le fogne che si costruiscono ?

Tutto ciò dimostra l'ampia concezione di opere, la visuale che si ha per la risoluzione del problema.

È da tutti acquisito oramai che Napoli non si rianimerà, non avrà fervore di vitalità se le zone che la circondano non avranno possibilità di lavoro fecondo, produttivo, febbrile, tale da determinare mercati, traffici intensi.

Il problema di Napoli è tutto uno con la questione meridionale ed il Governo ha mostrato di comprenderlo dall'immediato dopo guerra, sempre più e meglio operando.

Al Senato si è, più che accennato, molto discusso della legge proposta dai senatori Porzio-Labriola.

Si è notato da autorevolissime voci senatoriali che anche la legge Porzio-Labriola non era tale da risolvere tutto il problema di Napoli e che molte opere in essa contenute erano già fatte o si stavano attuando. Ma resti per tutti pacifico che per Napoli si deve fare altro, più di quanto detto nella presente legge e di quanto detto nella legge Porzio-Labriola.

La Camera deve essere fiduciosa che è volontà decisa non solo del Governo ma dell'Italia tutta concorde, di risolvere in pieno il problema di Napoli e del Mezzogiorno e che quanto altro occorrerà deve essere fatto, è impegno dell' Italia democratica tutta e delle due Camere.

Nell'affermare ciò siamo tranquilli di poterlo prevedere anche per il pensiero della Camera che verrà. Lo vogliono tutti i partiti, lo vuole il Paese tutto.

* * *

Oggi, quello che era nelle possibilità di attuare è fissato nella presente legge e non è certo poco. La serietà di intenti vede solo e vuole provvedimenti possibili e concreti e non fa passi avventati e pericolosi, e non ha la leggerezza di illudersi di potere con bacchetta magica capovolgere situazioni che hanno incrostazioni secolari. Notisi che quanto dal disegno è voluto è in aggiunta a quanto previsto da precedenti leggi. Tiene a martellarlo l'articolo primo della legge. Prevede, il disegno, spese per miliardi 55 e 500 milioni.

È un rilevantissimo intervento che non è quanto occorrerà per la completa rinascita di Napoli (altro si richiederà ed avrà). Ma è onesto convenire che unitamente ai molteplici provvedimenti adottati nel dopo guerra esso dimostra che siamo su una maestra via, fiduciosa via, mai osata di concepire con tanto vasto respiro da altri in tempi migliori e con altre possibilità. Ciò non si è pensato ed attuato prima delle due grandi guerre, né dopo la prima guerra vittoriosa, ma è in via di marcia dopo la guerra perduta. Gli italiani tutti debbono notarlo e considerare il grande merito dell'Italia democratica di oggi.

Sono stanziati, secondo lo schema che ci viene dal Senato 5 miliardi e 500 milioni per danni di guerra ad edifici pubblici, stanziamento che è sufficiente a completare le spese ancora occorrenti per danni bellici, perché, è bene conoscerlo, le ricostruzioni ed i ripristini di edifici pubblici già completati o che stanno per completarsi a Napoli sono già notevoli.

Un miliardo è dato per costruzioni di case per allocarvi la gente bisognosa che dovrà sgombrare le vecchie abitazioni dei quartieri Porto e Mercato. Due miliardi sono dati per edifici universitari. Tre miliardi per la stazione ferroviaria.

È data autorizzazione di mutui alla provincia di Napoli per 3 miliardi, al comune per 32 miliardi. Mutui garentiti dallo Stato.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed all'esecuzione delle opere col ricavo dei mutui. È questo un emendamento inserito al Senato ed è provvedimento ottimo perché l'esecuzione dei finanziamenti, delle pratiche e delle opere ne verrà certamente accelerata, per la speciale costituzione ed attrezzatura della Cassa del Mezzogiorno

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla legge in esame equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646,

è autorizzata a costruire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge-stralcio sulla riforma agraria. Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari ed obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica. Con il disegno di legge che la Camera, come ha fatto il Senato, ci auguriamo, approverà all'unanimità, Napoli farà notevoli passi.

Gli studi fatti si può dire dalla immediata fine dell'ultima guerra hanno convinto gli uomini responsabili che a Napoli e nel Mezzogiorno si debbano creare – e si sono già create e si stanno creando – opere preindustriali o già produttive o produttive *in fieri* o determinatrici di traffici, di mercati, di fervore di vita economica. Nella relazione ministeriale al disegno di legge è detto:

« In verità le esperienze passate provano « che il risollevamento di Napoli non si opera « con una politica di lavori pubblici nell'in- « terno della città o con la fondazione artifi- « ciosa delle industrie. Ripetiamo che qua- « lunque agevolazione diventa, alla lunga, « inefficace, anche se agli inizi può dare vita « a temporanei risultati positivi, se permane « intorno alla metropoli la fascia asfittica di « una economia poverissima. Solo l'incre- « mento di questa economia, attraverso la « bonifica del piano e del monte, la trasforma- « zione agraria e l'intensificazione delle cul- « ture nel vasto retroterra continentale, che « va munito dei mezzi moderni di comunica- « zione, creando un mercato attivo e suffi- « ciente, può mantenere in vita un sistema « industriale ed una rete di traffici che rechi « duraturo sollievo e sviluppo alle condizioni « della grande città.

« *È anche con questa visione, la quale muta « radicalmente le impostazioni limitate del « passato, che è stato concepito il programma « straordinario di opere nel Mezzogiorno « d'Italia* ».

* * *

Non si creano fabbriche importanti ed efficienti tutto di un tratto, se le fabbriche non sono richieste dalla necessità, dalle richieste, da spinte direi naturali, se non hanno un *hinterland* che le vuole, le richieda, sappia assisterle, le solleciti e che vi sia il mercato per i loro prodotti e le strade ed i mezzi di trasporto per farle pervenire al mercato.

Occorre – non bisogna stancarci dal tenere presente ciò – far sorgere solo industrie produttive che trovino mercato di consumo.

Occorre sviluppare, modernizzare l'agricoltura nel retroterra di Napoli e nel Mezzogiorno e dove possibile industrializzarla. Ciò già si sta facendo e con passo da bersagliere.

Mai come ora si è visto con occhio penetrante e lungimirante, mai come ora si è affrontato il problema del Mezzogiorno e di Napoli, quel problema che tormenta l'Italia tutta dalla sua unificazione.

Ci avviciniamo ad un secolo, trascorso nel molto, spesso elevato, parlare, acutamente scrivere, nel rilevare e più lamentare, nel proporre, nel legiferare talvolta, con sforzi e tentativi, certo, non trascurabili, encomiabili ma non producenti gli effetti sperati e concepiti.

Le opere fatte e che si stanno facendo con larghezza in questi anni ultimi, gli enti creati con avvedutezza ci danno piena tranquillità che il grosso problema di Napoli e del Mezzogiorno, e che pur riguarda l'Italia tutta, sarà risolto. L'attività economica in Napoli è limitata (270.000 abitanti hanno un lavoro accertato su una popolazione che supera il milione) ed è di corrispondente portata la capacità contributiva della città.

Il bilancio cittadino con disavanzo è forte. La legge affida ad una commissione lo studio del riassetto del bilancio.

Assegna tre miliardi al comune per tre anni. La depressione però, in genere, napoletana, non è peggiorata. L'attività portuale negli ultimi mesi ed in questi recenti giorni è notevolmente migliorata, specie per quanto si riferisce al movimento in tonnellaggio delle merci. Per Napoli dobbiamo augurarci lo sfocio di nostre merci sui mercati africani, movimento d'imbarchi e sbarchi, turismo, fusione della navigazione con l'attività industriale.

Le condizioni edilizie, ferroviarie, stradali, igieniche, scolastiche che verranno create, migliorate, rinnovate e modificate determineranno un tono di vita che si ripercuoterà e si incontrerà con le condizioni dello *hinterland* e di tutto il Mezzogiorno in via di ripresa per le opere possenti che si sono fatte e più si faranno. Così si otterrà l'elevamento economico della popolazione nostra e non solo economico.

* * *

Napoli non richiede solo di ricostruire ciò che ha avuto distrutto dalla guerra come qualcuno poteva pensare, Napoli attende molto di più, e deve averlo, merita ben altro.

Il distrutto è stato quasi in pieno e meglio ricostruito, occorrono altre e numerose trasformazioni. Esse verranno con la presente legge e con altre provvidenze già concretatesi e funzionanti e con altre che non saranno negate.

NOTARIANNI, *Relatore della maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 2 febbraio 1951 i senatori Porzio e Labriola, a seguito di studi fatti a Napoli da una commissione di parlamentari, di tecnici e di autorità provinciali e comunali presentarono in Senato una proposta di legge avente per oggetto « Provvedimenti speciali per la città di Napoli ».

La proposta, per verità, era stata già, nelle sue grandi linee, redatta dopo gli studi innanzi cennati, ma era rimasta abbandonata. E si deve alla premura solerte dei senatori Porzio e Labriola se quel progetto fu portato in Senato.

Va subito precisato che il progetto stesso rappresentava il minimo sul quale tutti i partecipanti alla sua formazione avevano convenuto come indispensabile non per risolvere in *toto* le necessità della città di Napoli e sua periferia, ma per fronteggiare la situazione di grave marasma nella quale si dibatte ormai, dal 1943, la città.

Al Senato il progetto venne esaminato da una Commissione speciale e dopo il superamento di tergiversazioni, rinvii ed ostacoli vari, esso venne approvato proprio perché costituiva quel *minimum* sul quale – si ripete – uomini e gruppi politici di ogni parte e tendenza, tecnici ed autorità locali avevano dovuto concordare di fronte alle dure ed inderogabili necessità della metropoli napolitana.

Senonché il 4 aprile 1952, cioè dopo 14 mesi dalla presentazione della proposta Porzio-Labriola, il Ministro del tesoro ebbe a presentare un proprio disegno di legge dal titolo « Provvedimenti a favore della città di Napoli ».

Le due proposte vanno confrontate per dedurne delle ovvie conseguenze.

La proposta Labriola-Porzio prevedeva dei « provvedimenti speciali » corrispondenti ad una situazione eccezionale come quella di Napoli, mentre il disegno di legge governativo propone dei *provvedimenti a favore.*

E mentre la proposta Porzio-Labriola prevedeva un onere a carico dello Stato di lire 15.408.619.000, per esecuzione di lavori a seguito di danni di guerra, ed un onere di lire 102.390.000.000 per un gruppo di opere produttive, il disegno governativo si limita a proporre un onere di spesa di lire 5.500.000.000 per riparazione di pubblici edifici danneggiati dalla guerra, di lire 1.000.000.000, per la sistemazione dei quartieri, Porto e Mercato, di lire due miliardi per ricostruzione edifici universitari e di 3 miliardi per la ricostruzione degli impianti ferroviari; oltre ad autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti di concedere mutui al comune e provincia di Napoli per lire 35 e 5 miliardi rispettivamente, nonché benefici accessori. Appare *ictu oculi* la differenza sostanziale fra i due disegni di legge: nel primo (quello Porzio-Labriola) si prevedeva oltre alla ricostruzione di beni distrutti dalla guerra, già di per sé a carico dello Stato, una serie di opere produttive che avrebbero dovuto dare impulso alla vita napoletana e farle perdere così il triste primato della miseria e della disoccupazione.

Col disegno di legge del Governo, invece, si provvede in sostanza, in parte, a riparare gli edifici pubblici danneggiati dalla guerra e si dà la possibilità al Comune ed alla Provincia di contrarre dei mutui per risolvere in maniera transitoria lo stato di passività dei due bilanci. Pertanto mentre il primo provvedimento rappresentava l'inizio, l'avvio per la risoluzione dell'annosa questione napoletana, il secondo provvedimento è un rattoppo, è una stitica provvidenza non sufficiente neanche alla ricostruzione dei pubblici edifici distrutti dalla guerra. È fondamentale quindi la differenza fra i due progetti ispirandosi il primo a veder risoluti i gravi problemi di Napoli, mentre il secondo appare come una manovra governativa per *far vedere* che si fà qualche cosa mentre in sostanza si dà meno di quello che normalmente andrebbe dato.

Di fronte a tale situazione l'opposizione dovrebbe dichiarare non accettabile il progetto governativo anche per riconfermare un suo punto di vista già noto e cioè che deve cessare nei confronti di Napoli e dell'Italia meridionale la politica paternalistica dei lavori pubblici dosati secondo necessità elettorali o esigenze contingenti varie.

Le popolazioni meridionali hanno raggiunto una tale coscienza delle loro grandi necessità per cui esigono che la propria rinascita avvenga secondo un ritmo uniforme e con una visione generale che sia risolutiva del problema stesso.

Ma la non accettabilità della proposta governativa è da rilevarsi per le altre seguenti ragioni:

1°) il senatore Marconcini, relatore di maggioranza, della proposta governativa, ha dovuto riconoscere che la proposta è *inadeguata*, mentre quella Porzio-Labriola è completa, armonica e rispondente alle esigenze della città;

2°) si è soppresso nella proposta governativa la eccezionale procedura prevista dalla proposta Porzio-Labriola per far sì che gli adempimenti burocratici avvenissero rapidamente;

3°) si è lesa l'autonomia del Comune e della Provincia avendo inserito nell'articolo 4 quella delega di poteri che lede l'autonomia degli Enti locali prevista dalla Costituzione ed è certamente contro lo spirito di democrazia voluto dalla maggioranza degli italiani dopo la caduta del fascismo.

Questa profonda menomazione delle attribuzioni spettanti alle Amministrazioni del Comune e della Provincia di Napoli mostra l'aspetto più pericoloso del progetto stesso perché si accentra nella Cassa del Mezzogiorno ogni potere riducendo l'attività locale.

E quello che si disse di voler evitare al momento della costituzione della Cassa e cioè l'intralcio della burocrazia si viene a ricreare in forma più dannosa dando alla Cassa stessa poteri sempre più ampi con in aggiunta la soffocazione dell'attività degli Enti locali.

4°) infine perché si offre, quasi come concessione eccezionale la ricostruzione di beni distrutti dalla guerra che lo Stato avrebbe sempre dovuto sostenere perché trattasi di beni statali o a carico dello Stato.

Pertanto se non ci movesse un interesse profondo e doveroso per la nostra città dovremmo, per tutte le ragioni dianze dette, concludere questa nostra relazione invitando gli onorevoli colleghi a non approvare il progetto che viene portato all'esame dell'Assemblea.

Converrebbe dire no ad un progetto che è una misera cosa data a due milioni di abitanti che vivono nelle condizioni fra le più tragiche, certi che il rifiuto attuale dovrebbe indurre il Governo a rivedere la sua politica nei confronti di Napoli e delle classi diseredate in genere. Ma non possiamo assumerci la responsabilità di negare un poco di ossigeno alla nostra Grande Ammalata, non possiamo privare della possibilità di sia pure un'ora di lavoro i nostri tanti disoccupati. Ed anche in considerazione che la legislatura è al suo termine (e ciò mostra come il Governo voglia proprio in queste ultime ore di vita della nostra Assemblea varare in fretta e furia un provvedimento che poteva e doveva essere discusso molto prima) noi siamo costretti a votare la legge non senza dare al nostro voto il significato di una vibrata protesta a nome di tutta la città.

È inutile che sovente ci si ripete la genesi della crisi napoletana, è inutile approfondire i numeri indici, è inutile richiamarsi ad antiche e recenti indagini sulle condizioni di vita di Napoli e paesi contermini, è inutile esaltare il suo martirio per i 120 bombardamenti e per le distruzioni feroci dei nazisti e per il gravissimo danno che le arrecò l'occupazione militare degli eserciti anglo americani. È inutile, dicevamo, ricordare tutto ciò quando poi non si vuole porre il doveroso riparo, nè apprestare i mezzi per far risorgere la città che, anzi, tali richiami e ricordi fanno apparire più che mai ipocrita la politica governativa.

Il Senatore Porzio bene diceva nella sua profonda, accorata e precisa relazione: « I napoletani alle favole non credono più ». È vero, i napoletani non credono più alle favole, alle promesse elettorali, né alle provvidenze di tipo paternalistico.

Essi ora credono alla forza che viene ad essi dalla coscienza che hanno ormai acquisita che il risorgere della loro città ed il miglioramento della loro vita è nelle loro mani e dipende dalla loro volontà!

SANSONE, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato ed ai contributi statali per opere pubbliche nel comune di Napoli e per l'integrazione del bilancio del Comune stesso, da sostenersi o da concedersi con i normali stanziamenti di bilancio in esecuzione di leggi generali, sono autorizzati le spese e i contributi previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Per il completamento dei lavori di ripristino delle opere di conto dello Stato in Napoli e del comune di Napoli, distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, comprese quelle previste dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata la spesa di lire 5.500.000.000.

Per la costruzione, a carico dello Stato, di fabbricati popolari da destinare ad alloggio delle famiglie bisognose allocate negli edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'istruzione pubblica sarà provveduto al riparto della somma prevista dal primo comma del presente articolo fra le singole categorie di opere.

In conformità a tale riparto, la somma stessa e quella di un miliardo di cui al secondo comma del presente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'istruzione pubblica in ragione di complessive lire un miliardo annuo negli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1957-58.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione in Napoli di edifici universitari. Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400.000.000 annue dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

L'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato provvederà alla sistemazione dei propri impianti e servizi nella città di Na-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

poli. A tal uopo è autorizzata la spesa di 3 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni annue dal 1952-53 al 1957-58 e versata all'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato.

ART. 4.

La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla Provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia, questa sarà assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le opere saranno effettuate secondo i programmi che verranno predisposti dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le Amministrazioni interessate delegheranno irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministreranno gli Istituti finanziatori suindicati.

I progetti relativi alle opere previste nei programmi saranno approvati dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Amministrazioni interessate.

ART. 5.

Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'Ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'Ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Per le opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di altre leggi, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.

La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nell'esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.

ART. 6.

In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è autorizzato a favore del comune medesimo un contributo annuo per 3 anni di lire 3 miliardi dal 1952 al 1954.

Le somme previste dal presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1952-53.

La Commissione di cui al primo comma, composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e presenterà le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla sua nomina.

ART. 6.

Identico.

Per la costruzione degli alloggi popolari, previsti dal precedente articolo 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.

ART. 7.

Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detterà norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, e dell'Associazione produttori canapa di cui al decreto 9 luglio 1933, secondo il criterio che gli Enti medesimi, sia nella costituzione dei loro organi sia nella loro gestione amministrativa e patrimoniale, dovranno tener presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola della canapa nel Nord e nel Sud; gli uffici amministrativi per il settore meridionale avranno sede in Napoli.

ART. 8.

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 9.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costituire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione della Repubblica.

ART. 10.

All'onere di lire 5.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

cui al primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione per l'esercizio medesimo. A quello di lire 5.500.000.000 relativo all'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

ART. 11.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 11.

Identico.